



ENCI

ENTE NAZIONALE
DELLA CINOFILIA
ITALIANA

FOUNDATEUR EN 1982 - RECONNU par le R. D. le 6 JUIN 1982 (9402/N. 051)
AFFILIATE A LA FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE

Protocollo n. 12163 FC/AP

**Agli Esperti Giudici di Esposizione
dell'ENCI**

Loro Residenze

Oggetto: trasmissione atti agli Esperti Giudici di Esposizione
in ordine al comportamento da tenere in funzione al giudizio
di soggetti con caudectomia e/o conchectomia

Milano, 13 aprile 2012

Si trasmette unitamente alla presente estratto di verbale del Comitato Consultivo degli Esperti del 29.2.2012, approvato dal Consiglio Direttivo del 30.3.2012 in merito a quanto indicato in oggetto.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
Fabrizio Crivellari
Fabrizio Crivellari

KJ



**Verbale gruppo di lavoro del Comitato Consultivo degli Esperti,
ricepito nella riunione del 29.2.2012, in ordine alle problematiche
di giudizio per soggetti presentanti caudectomia e/o conchectomia**

approvato dal Consiglio Direttivo del 30.3.2012

Il Gruppo di Lavoro, esaminata tutta la richiamata documentazione, facendo altresì riferimento a quanto previsto dall'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia approvata a Strasburgo il 13.11.1987, ratificata con Legge n° 201 del 4.11.2010, in vigore dal 4.11.2011, del seguente letterale tenore:

Articolo 10 – Interventi chirurgici

1. Gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi debbono essere vietati, in particolare:

- a) il taglio della coda;*
- b) il taglio delle orecchie;*
- c) la recisione delle corde vocali;*
- d) l'esportazione delle unghie e dei denti.*

2. Saranno autorizzate eccezioni a tale divieto solamente:

- a) se un veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell'interesse di un determinato animale;*
- b) per impedire la riproduzione.*
- 3. a) gli interventi nel corso dei quali l'animale proverà o sarà suscettibile di provare forti dolori debbono essere effettuati solamente in anestesia e da un veterinario o sotto il suo controllo;*
 - b) gli interventi che non richiedono anestesia possono essere praticati da una persona competente in conformità con la legislazione nazionale.*

allo scopo di supportare l'attività del corpo degli esperti giudici di esposizione nell'espletamento dell'attività giudicante, in maniera da rendere uniformi i comportamenti, ritiene opportuno suggerire le seguenti linee di condotta:

1. preso atto della letterale formulazione dell'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali che prevede "debbono essere vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi" nonché dell'art. 2 della L. 04/11/2010 n. 201 che dispone solo darsi piena ed intera esecuzione alla Convenzione prima richiamata data a Strasburgo il 13/11/1987 senza che nel testo della legge di ratifica trovi concreta attuazione, tramite un divieto con relativa sanzione, l'enuciiazione di principio "debbono essere vietati..." contenuto nella Convenzione stessa, a differenza di quanto, invece, effettuato con l'art. 3 della L. 201/10 tramite

- l'aggravamento delle sanzioni previste dall'art. 544 bis C.P. (Uccisione di animali) e 544 ter C.P. (Maltrattamento di animali);
2. preso altresì atto che il divieto di caudectomia e conchectomia, alla luce delle considerazioni sopra svolte, risulta introdotto nell'Ordinamento italiano esclusivamente attraverso Decreti e/o Ordinanze Ministeriali, successivamente reiterati, da ultimo in data 13/05/2011, anche dopo l'approvazione della L. 201/10 e che tale ultima Ordinanza è stata sospesa in via cautelativa dal TAR del Lazio con provvedimento del 26/10/2011;
 3. ribadito che non rientra fra i compiti dell'esperto giudice quello di controllare, in sede di esposizione, il rispetto delle disposizioni legislative, ai vari livelli emanate dalle competenti Autorità dello Stato italiano in relazione alle quali nessuna responsabilità, né diretta né indiretta, egli ha;
 4. rilevato che compito dell'esperto giudice di esposizione è esclusivamente quello di valutare i cani in relazione alle previsioni dello standard morfologico di razza FCI in vigore, e di assegnare le relative qualifiche, in applicazione dei regolamenti generali e speciali dell'ENCI/FCI, trattandosi di verifiche zootecniche;
 5. tutto quanto sopra considerato l'esperto giudice dovrà pertanto giudicare i soggetti regolarmente iscritti nel catalogo della manifestazione, anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 15 del Regolamento speciale delle esposizioni canine dell'ENCI;
 6. con particolare riferimento ai soggetti con caudectomia gli stessi debbono essere giudicati a condizione che lo standard di razza lo preveda o non lo vieti;
 7. per quanto concerne la conchectomia, richiamato il contenuto dei precedenti punti 1, 2, 3, 4 e 5, si ritiene che l'unico riferimento per gli esperti giudici debba essere lo standard di razza in vigore ed a questo unicamente debbano fare riferimento per attuare i loro comportamenti valutativi personali anche in applicazione delle previsioni dell'art. 15 del Regolamento speciale delle esposizioni canine dell'ENCI in vigore.